

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

Bari 17/4/81

Il Presidente

Prot.n.67

Ill.mo Sig. Presidente Consiglio
Regionale
SEDE


Oggetto: D.D.L. "Integrazione e modifica della L.R. n.32/76"

Si trasmette, in allegato, copia del D.D.L. in oggetto indicato, già iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale, riformulato per motivi di chiarezza e coordinamento con la legge regionale n.32/76.

La suddetta riformulazione tipografica, infatti, si è resa necessaria al fine di consentire ai Sigg. Consiglieri di prendere visione dell'art.2 della già citata legge n.32, oggetto della modifica.

Distinti saluti.

(Giuseppe Colonna)



IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

è storia recente quanto questo

Consiglio ha fatto unitamente a quasi tutte le altre Regioni perchè il Governo rivedesse le posizioni riguardanti gli interventi regionali in materia di credito agevolato a favore dell'artigianato, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.80 di fatto li bloccava.

Con tale decreto infatti si penalizzava il settore Artigianato che tanta importanza ha nello sviluppo socio-economico della nostra Regione quindi meritevole di ogni incentivazione e aiuto da parte dell'intervento pubblico.

E questo Consiglio infatti consapevole, delle conseguenze che il blocco dei suddetti interventi da parte della Regione, avrebbe prodotto per le aziende artigiane e di riflesso per la nostra economia, ha rappresentato tali preoccupazioni presso il Governo il quale sospinto anche dalle richieste di quasi tutte le altre Regioni ha modificato il decreto suddetto ridando alle stesse sia pure con delle condizioni, le legittime competenze in materia di intervento a sostegno del credito agevolato.

La legge che si sottopone alla attenzione di questa Assemblea si inserisce proprio nel quadro delle competenze regionali riguardanti gli interventi a favore del credito agevolato.


Con questo articolo unico infatti si modifica in parte la legge regionale n° 32 del 76 concernente gli interventi a favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia; legge che ha dimostrato la sua validità e applicazione favorendo dal 1974 ad oggi la costituzione di oltre 70 cooperative artigiane con un totale di oltre 20.000 soci, centrando in pieno così uno degli obiettivi che il nostro Statuto si propone

mente basso rispetto all'attuale costo del denaro che è andato sensibilmente lievitando negli ultimi anni; quindi con la presente legge di modifica si propone che il suddetto tasso di interesse, stabilito mediante convenzione tra gli Istituti di Credito e le Cooperative Artigiane, sia ripartito in misura del 60% a carico della Regione e il restante 40% a carico dei soci delle Cooperative; stabilendo inoltre che detta percentuale da corrispondere da parte dei suddetti soci non potrà essere inferiore a quanto fissato per le operazioni di credito agevolato tramite la Artigiancassa, così come voluto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.81 avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. del 30.12.80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano".

Comunque se da un punto di vista è giusto, che il tasso di interesse a carico degli artigiani soci di cooperative sia adeguato alla nuova realtà è anche importante sottolineare che il prestito massimo concedibile è ancora oggi fermo, fin dal 1974, a 2 milioni, somma oltremodo inadeguata per la continua svalutazione della lira. Tale tetto massimo quindi deve essere anch'esso aumentato secondo anche l'impegno che la Giunta Regionale ha preso a tale proposito e cioè di portarlo a 5 milioni.

La Commissione, nel proporre alla unanimità il presente testo del disegno di legge, si augura che questo Consiglio si esprima con un consenso altrettanto unanime.

(Giuseppe Colonna)



DISEGNO DI LEGGE

"Integrazione e modifica della L.R. 29/12/76, n° 32"

Relatore: Giuseppe Colonna

Disegno di legge "Integrazione e modifica della L. R. 29.12.76, n. 32"

Art. 2 della L. R. n°32/76

L'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 viene così modificato:

Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 è concesso in misura tale che la percentuale di interesse nelle operazioni stesse a loro carico non superi il 4%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di Credito.

Detto contributo sarà liquidato all'Istituto di credito non appena saranno pervenuti all'Assessorato competente i seguenti documenti:

a) copia della lettera di accompagnamento, a firma del Presidente della Cooperativa, con l'elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione;

Modifica proposta dalla Giunta Regionale

Articolo unico

L'art. 2 della L. R. 29/12/76, n° 32 viene così modificato:

"L'art. 6 della L. R. 25/1/74, n° 6 viene così modificato:

ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso in misura tale che la percentuale di interessi a loro carico non possa essere inferiore ad un terzo del tasso di riferimento stabilito per i prestiti Artigian-cassa vigente all'atto della concessione del prestito.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta Regionale provvederà al riparto dello stanziamento per contributi in conto interessi alle Cooperative in essere al 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Il riparto avverrà in misura proporzionale alla quota del patrimonio sociale delle Cooperative sottoscritto dai soci.

I contributi di cui al presente articolo sono versati direttamente agli Istituti

Modifica proposta dalla Commissione

Articolo unico

L'art. 2, 1° Comma della L. R. 29/12/76, n° 32 è così sostituito:

"L'art. 6 della L. R. 25/1/74, n° 6 viene così modificato:

ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l'Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.81 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del Settore Artigiano".

b) elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte dell'Istituto di credito con l'indicazione degli interessi a carico della Regione;

c) copia eventuale del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri enti.

di credito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di credito.

Al 31 dicembre di ogni anno verrà effettuata la seguente rendicontazione:

1) a cura del Presidente della Cooperativa: elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, nonché eventuale copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri enti;

2) a cura dell'Istituto di Credito: elenco nominativo delle operazioni eseguite con la indicazione degli interessi addebitati al conto regionale.

DISEGNO DI LEGGE

"Integrazione e modifica della L.R. 29/12/76, n° 32"

Relatore: Giuseppe Colonna

Testo Originario

Articolo unico

L'art. 2 della L.R. 29/12/76, n° 32 viene così modificato:

"L'art. 6 della L.R. 25/1/74, n° 6 viene così modificato: ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso in misura tale che la percentuale di interessi a loro carico non possa essere inferiore ad un terzo del tasso di riferimento stabilito per i prestiti Artigiancassa vigente all'atto della concessione del prestito.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta Regionale provvederà al riparto dello stanziamento per contributi in conto interessi alle Cooperative in essere al 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Testo Proposto

Articolo unico

L'art. 2 1° Comma della L.R. 29/12/76, n° 32 è così sostituito:
"L'art. 6 della L.R. 25/1/74, n° 6 viene così modificato:
ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l'Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.81 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del Settore Artigiano".

SOPPRESSO

SOPPRESSO

Il riparto avverrà in misura proporzionale alla quota del patrimonio sociale delle Cooperative sottoscritto dai soci.

I contributi di cui al presente articolo sono versati direttamente agli Istituti di Credito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di credito.

Al 31 dicembre di ogni anno verrà effettuata la seguente rendicontazione:

1) a cura del Presidente della Cooperativa: elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, nonché eventuale copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri Enti;

2) a cura dell'Istituto di Credito: elenco nominativo delle operazioni eseguite con la indicazione degli interessi addebitati al conto regionale.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO